



BPB ASSICURAZIONI VITA

GRUPPO

BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CV

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede e direzione generale: 20149 MILANO - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - Tel. 02 49980.1 ric. aut. Fax 02 49980498 - Capitale Sociale Lit. 30.000.000.000 interamente versato - Tribunale di Milano 273702 / 7056 / 2 C.C.I.A.A. Milano 1254313 - Cod. Fisc. e Part. IVA 08869370158 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27-12-1988 (Gazzetta Ufficiale del 4-1-1989 n. 3)



PROGETTO SICUREZZA DOMANI **- a premio unico -**

Nota informativa

(Contraente Persona Fisica)

PREMESSA

La presente NOTA INFORMATIVA relativa alle assicurazioni individuali è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla Vita recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Essa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, un contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili, stipulato in base alla forma assicurativa: - Capitale Differito a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale - Tariffa n. 50 CB - denominata "PROGETTO SICUREZZA DOMANI" collegata alla gestione speciale "ARMONIUM" che la Società ha appositamente istituito.

Alla Nota è allegato un Progetto esemplificativo (versione TABELLA A o versione TABELLA B) generico dello sviluppo, in base alle ipotesi nello stesso formulate, delle prestazioni assicurate e dei premi dovuti dal Contraente nel corso della durata contrattuale. Dell'avvenuta consegna di tale documentazione il Contraente sottoscrive apposita clausola nella "Dichiarazione di Adesione-Proposta di Assicurazione sulla Vita".

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

A - Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - 20149 Milano
- Telefono 02 49980.1 - Fax 02 49980498.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 27.10.1988 (G.U. del 04.01.1989 n. 3).



INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

B - Definizione della garanzia

Il Capitale assicurato, rivalutato annualmente per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto, verrà corrisposto alla scadenza fissata, se l'Assicurato sarà allora in vita.

L'importo capitale assicurato, calcolato sulla base di un tasso di rendimento annuo minimo garantito del 2%, è indicato alla sez. C delle Tabelle A e B dei progetti esemplificativi. Esso rappresenta il valore minimo che sarà liquidato in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza, semprechè la polizza sia in regola con il pagamento dei premi, verrà liquidato un importo uguale al premio annuo netto pattuito moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, e rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario della data di decorrenza della polizza che precede la data del decesso, sta a quello inizialmente assicurato.

Definizione delle opzioni - Alla scadenza è data facoltà di scegliere, in alternativa al Capitale, una rendita vitalizia annualmente rivalutabile, eventualmente reversibile in misura totale o parziale a favore di altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della rendita per 5 o 10 anni anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell'Assicurato.

C - Durata del Contratto (periodo di differimento)

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

La durata può essere fissata da un minimo di 10 anni ad un massimo di 20 anni. Durate inferiori a 10 anni sono consentite se l'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto sia almeno di 55 anni se donna o di 60 anni se uomo.

Differimento automatico di Scadenza - È possibile rinviare, su richiesta del Contraente, la scadenza del contratto, senza pagamento di ulteriori premi, ad una data successiva a quella originariamente fissata. Nel periodo di differimento automatico il contratto continuerà ad usufruire delle rivalutazioni di capitale, ferma restando la facoltà per il Contraente di riscuotere il capitale stesso in qualsiasi momento, anche con prelievi parziali.

D - Premi - Durata e modalità del versamento

Le prestazioni assicurate sono garantite, verso corresponsione da parte del Contraente di un premio annuo anticipato pagabile in rate mensili. Il premio mensile è



pagabile mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente stesso, per tutta la durata del contratto ma non oltre la morte dell'Assicurato.

L'entità del premio dipende dal livello della prestazione, dalla durata dell'assicurazione e dall'età dell'Assicurato.

L'importo del premio mensile lordo non può risultare inferiore a L. 100.000.

Il premio mensile è costante. Per effetto della rateizzazione il premio netto mensile risulta aggravato di una maggiorazione del 5%.

In corso di contratto possono essere effettuati in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi di premi unici, a fronte dei quali la Società provvederà, con apposita appendice al contratto base, ad integrare le prestazioni assicurate dalla polizza. (Per le caratteristiche di tali prestazioni aggiuntive vengono rilasciati a richiesta degli interessati, specifica Nota Informativa e relativo Progetto esemplificativo).

In caso di estinzione del rapporto di conto corrente bancario, è previsto, per il Contraente, il diritto di proseguire, su sua richiesta o su invito della Società, il rapporto assicurativo mediante il versamento, tramite altro Intermediario designato dalla Società, dei premi scadenti nell'ulteriore periodo di durata della polizza, anche attraverso altro piano di rateizzazione del premio annuo come segue:

- a. rateazione mensile: maggiorazione del premio annuo nella misura del 6,50%;
- b. rateazione trimestrale: maggiorazione del premio annuo nella misura del 4,50%;
- c. rateazione semestrale: maggiorazione del premio annuo nella misura del 3%;
- d. rateazione annuale: nessuna maggiorazione.

Il Contraente potrà richiedere al consulente assicurativo ogni chiarimento in ordine a tutti gli elementi che concorrono a determinare il premio. A richiesta del Contraente, il consulente riporterà nella Dichiarazione di Adesione-Proposta di Assicurazione sulla Vita l'indicazione del caricamento e cioè della parte di premio netto dovuto che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto.

E - Modalità di calcolo e di assegnazione delle rivalutazioni

Gestione speciale fondo "ARMONIUM" - La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata "ARMONIUM" separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento approvato dal Ministero e riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Rivalutazioni delle prestazioni - Il Capitale Assicurato viene annualmente rivalutato a titolo di partecipazione agli utili in base ad una aliquota (“aliquota di retrocessione”) del rendimento finanziario realizzato dal Fondo “ARMONIUM”.

Detta aliquota di retrocessione viene annualmente stabilita dalla Società. Essa non può comunque essere inferiore:

- all’80% per i contratti con premi netti annui inferiori a L. 1.500.000;
- all’85% per i contratti con premi pari o superiori a L. 1.500.000.

La parte di rendimento finanziario del fondo “ARMONIUM” attribuito al contratto rappresenta il “beneficio finanziario complessivo” di cui fruisce il contratto stesso.

La misura di rivalutazione da applicare per la maggiorazione del capitale assicurato si determina sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:

- a. un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del differimento;
- b. un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente a quello inizialmente assicurato.

Resta comunque stabilito che il rendimento minimo trattenuto dalla Società, risultante dalla differenza tra il rendimento percentuale del Fondo “ARMONIUM” ed il rendimento attribuito al contratto (il “beneficio finanziario complessivo”), non potrà essere inferiore all’1% (un punto percentuale).

La Società garantisce una rivalutazione minima annua del 2%.

Consolidamento - Le prestazioni attribuite annualmente a titolo di rivalutazione restano acquisite in via definitiva a favore dell’Assicurato.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo allegato, con l’avvertenza che i valori esposti derivano da una ipotesi dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in lire correnti, senza quindi tener conto degli effetti dell’inflazione.

F - Modalità di scioglimento del contratto

È facoltà del Contraente di sospendere il pagamento dei premi mensili con i seguenti effetti:

- se il numero dei premi mensili corrisposti è inferiore a 12, il contratto si estingue automaticamente con la perdita di quanto già versato; entro un anno dalla sospensione si ha comunque diritto di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto;
- se il numero dei premi mensili corrisposti è almeno pari a 12, si ha diritto:
 - di richiedere la risoluzione del contratto e la conseguente corresponsione del



valore del riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali;

oppure

a mantenere in vigore la garanzia per un capitale ridotto determinato in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali; anche in questo caso è possibile richiedere successivamente il riscatto dell'assicurazione oppure il ripristino della piena efficacia del contratto, entro un anno dalla sospensione del pagamento dei premi.

I pagamenti vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Per i pagamenti dovuti a cause diverse dal riscatto va inoltrata l'ulteriore documentazione prevista dalle condizioni di polizza. Si ricorda che il Codice Civile, all'art. 2952, dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

G - Indicazioni dei valori di riscatto e di riduzione, nonché della natura delle relative garanzie

Nel progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto e di capitale ridotto determinati, in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

I valori di riscatto via via maturati in relazione ai premi versati sono garantiti.

L'ammontare del capitale ridotto, maturato in relazione ai premi versati, resta acquisito in via definitiva e continua a beneficiare annualmente di maggiorazioni per rivalutazione.

Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando il piano di versamenti inizialmente stabilito. Infatti, l'interruzione volontaria del pagamento dei premi, in quanto modifica l'equilibrio economico e demografico dell'assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto.

Pertanto il Contraente deve, con particolare attenzione valutare:

- a. prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio;**
- b. le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso altra Società;**
- c. in alternativa all'interruzione, la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo di prestito oppure di effettuare una trasformazione del contratto in funzione delle mutate esigenze.**

H - Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso. La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui il Contraente riceve la "Lettera di Conferma" trasmessa dalla Società nella quale si dichiara la validità della Dichiarazione di Adesione-Proposta di Assicurazione sulla Vita e la sua conversione in polizza.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata al recapito qui precisato: B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Ufficio Assistenza Clienti - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - 20149 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio eventualmente corrispostole, diminuito dell'imposta di assicurazione.

La Società ha diritto al recupero delle spese effettive sostenute per l'emissione del contratto indicate nella proposta di assicurazione e nel contratto stesso.

Nella fase che precede la conclusione del contratto il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate al netto delle sole spese indicate nella proposta di assicurazione.

I - Indicazioni generali relative ai regimi legali e fiscali applicabili

Non pignorabilità e non sequestrabilità - Ai sensi dell'art. 1923 C.C., le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario - Ai sensi dell'art. 1920 C.C., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Imposta sui premi - I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5%. (misura in vigore alla data di redazione della presente nota).

Detrazione fiscale dei premi - Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e che il Contraente rinunci alla possibilità di richiedere prestiti per tale periodo minimo. Nel plafond di detraibilità rientrano an-



che i premi per assicurazione infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato, come illustrato nel Progetto esemplificativo allegato. Peraltro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione, è previsto per legge il recupero a tassazione.

Tassazione delle somme assicurate - Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita:

- sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulla successione, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- negli altri casi, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva; l'imposta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, e si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo quindici anni l'imposta sarà pari all'11,25% e dopo 20 anni al 10%);
- sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare, se corrisposte a titolo di rate di rendita vitalizia.

L - Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto può esporre le sue ragioni alla Società (Ufficio Assistenza Clienti) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Via Del Quirinale, 21 - 00187 Roma - quale organo a ciò preposto.

M - Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

N - Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

O - Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla lettera A della presente Nota Informativa.

P - Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Q - Informazioni sulla rivalutazione del contratto

Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello raggiunto dal capitale assicurato per effetto della rivalutazione.

A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Società (Ufficio Assistenza Clienti), verranno altresì fornite sollecitamente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, informazioni riflettenti il valore di riscatto maturato.

Milano, 31.12.1995

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

